



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 2019**

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	5
Analisi tecnico-normativa .....	»	6
Dichiarazione di esclusione dall'AIR .....	»	12
Disegno di legge .....	»	13
Testo del Protocollo di modifica della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede .....	»	14

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo in titolo si compone di quattro articoli che emendano, secondo le linee di seguito descritte, la vigente Convenzione fiscale tra l'Italia e l'Ecuador, ratificata in Italia ai sensi della legge 31 ottobre 1989, n. 377 (in vigore dal 1° febbraio 1990).

L'articolo I del Protocollo aggiorna il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale. A seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano, infatti, al paragrafo 3 dell'articolo 2 della Convenzione (« Imposte considerate ») l'elenco delle imposte italiane è stato aggiornato come segue:

- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (punto 2) è stata sostituita dall'imposta sul reddito delle società, secondo le modifiche introdotte nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

- l'imposta locale sui redditi (punto 3) è stata sostituita dall'imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

L'articolo II del Protocollo modifica taluni aspetti di carattere definitorio per consentire l'adeguamento alle denominazioni attualmente in uso.

L'articolo III del Protocollo modifica l'esistente articolo 27 della Convenzione in materia di scambio di informazioni, aggiornandolo all'attuale *standard* internazionale in materia (*standard* OCSE). In particolare, i primi cinque paragrafi del novellato articolo 27 corrispondono all'attuale articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, con superamento,

tra l'altro, del cosiddetto « *domestic tax interest* » in quanto lo scambio di informazioni non viene limitato (articolo 27, paragrafo 4) dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto, nonché del segreto bancario (articolo 27, paragrafo 5) poiché lo Stato richiesto non può rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria.

Seguono ulteriori disposizioni (paragrafi 6-10) in tema di scambio di informazioni che disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. In conformità ai principi OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (cosiddetto *fishing expedition*), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo).

In ragione di ciò detto articolo rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali, costantemente perseguito dall'Italia e riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE, Unione europea).

Ai sensi dell'articolo IV il Protocollo entrerà in vigore alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e successivi del decreto legislativo 18 maggio

2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

## RELAZIONE TECNICA

In relazione al Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016, si osserva che il Protocollo si prefigge essenzialmente di aggiornare e adeguare la definizione delle imposte previste nella stessa Convenzione e, all'articolo III del Protocollo, di recepire quelli che sono i più recenti aggiornamenti al corrispondente articolo 26 del Modello OCSE circa la portata di utilizzo dello scambio di informazioni definendone nel contempo il perimetro (opportunità delle *fishing expedition*).

Da quanto previsto dal Protocollo si potrebbero quindi segnalare essenzialmente dei generici effetti positivi, non puntualmente quantificabili, conseguenti agli accresciuti scambi di informazioni a fini fiscali.

L'incremento dell'attività di scambio delle informazioni non comporterà oneri per il Bilancio dello Stato in quanto tali operazioni saranno espletate con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica di tale presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4 della legge 11 dicembre 2000, n. 30 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato  
*Diego Maccato*

18 GIU. 2019



## Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

### 1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

La necessità di procedere alla stipula di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione tra l'Italia e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni, deriva dall'esigenza di adeguare le disposizioni convenzionali in materia di scambio di informazioni ai più recenti standard internazionali. La finalità di dotare la Convenzione tra i due Paesi di disposizioni giuridiche che consentano un più efficace contrasto all'evasione fiscale internazionale appare in piena coerenza con il programma di Governo che ha tra i propri obiettivi prioritari quello della lotta all'evasione ed all'elusione fiscali, obiettivo peraltro costantemente perseguito dalla normativa nazionale italiana.

Più in particolare, il Protocollo introduce nella Convenzione contro le doppie imposizioni un nuovo Articolo 27 in materia di scambio di informazioni, conforme all'attuale standard OCSE, vale a dire all'Articolo 26 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni, che costituirà la nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa tra i due Paesi.

La nuova disposizione consentirà, fra l'altro, in conformità al richiamato standard OCSE, che lo scambio di informazioni non sia limitato dall'assenza di interesse ai propri fini fiscali da parte dello Stato richiesto (c.d. "*domestic tax interest*") – Articolo 27, paragrafo 4 – né che lo Stato richiesto possa rifiutarsi di fornire le informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca o da un'istituzione finanziaria, ciò che consente pertanto il superamento del segreto bancario – Articolo 27, paragrafo 5.

Oltre ai primi cinque paragrafi che corrispondono all'attuale Articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE, lo stesso Articolo 27 prevede inoltre ulteriori disposizioni (paragrafi 6-10) in tema di scambio di informazioni che disciplinano gli aspetti procedurali attuativi della cooperazione amministrativa. In conformità ai principi OCSE, tali disposizioni prevedono le condizioni e le modalità di effettuazione delle richieste. Gli elementi procedurali in questione, pur non potendo condurre, in conformità ai principi OCSE, ad una ricerca generalizzata ed indiscriminata (c.d. "*fishing expeditions*"), non devono in ogni caso ostacolare lo scambio effettivo di informazioni tra i due Stati, che deve essere garantito nella misura più ampia possibile sia in relazione a singoli contribuenti che ad una pluralità di contribuenti non identificati individualmente (richieste di gruppo).

## 2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Protocollo apporta modifiche alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, ratificata in Italia con Legge 31 ottobre 1989, n. 377 (in vigore dal 1° febbraio 1990).

Oltre alla sostituzione dell'Articolo 27 ("Scambio di informazioni") della Convenzione menzionata – di cui si è detto al punto 1) – ulteriori modifiche riguardano il campo di applicazione oggettivo della Convenzione. A seguito delle modifiche intervenute nell'ordinamento tributario italiano, infatti, al paragrafo 3 dell'Articolo 2 ("Imposte considerate") l'elenco delle imposte italiane è stato aggiornato come segue:

- *l'imposta sul reddito delle persone giuridiche* (punto 2) è stata sostituita dall'*imposta sul reddito delle società*, secondo le modifiche introdotte nel Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal D.lgs. 12 dicembre 2003, n.344;
- *l'imposta locale sui redditi* (punto 3) è stata sostituita dall'*imposta regionale sulle attività produttive*, istituita con D.lgs. 15 dicembre 1997, n.446.

Gli ulteriori emendamenti previsti dal Protocollo in esame riguardano l'Articolo 3 (Definizioni generali).

## 3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio presenti nell'ordinamento tributario italiano, specificamente dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 169 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni dell'atto internazionale in questione – al pari di quelle contenute nelle altre convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti. Ciò comporta la necessità di un'autorizzazione parlamentare alla ratifica. Non risulta necessaria la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore del Protocollo, ai sensi dell'Articolo IV, questa avverrà alla data in cui si concluderà lo scambio tra i Paesi contraenti delle notifiche relative al completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

#### **4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Ai sensi dell'Articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'Articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.

Pertanto l'intervento rispetta i principi costituzionali ivi stabiliti.

#### **5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a Statuto speciale, nonché degli enti locali.**

L'Articolo 117 della Costituzione definisce la politica estera ed i rapporti internazionali dello Stato come materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Le Regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente Accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati. Pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette Regioni.

#### **6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Il Protocollo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.

#### **7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

In base ai principi costituzionali enunciati al punto 4), nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore dell'Accordo in esame è, pertanto, obbligatoria l'approvazione parlamentare di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.

#### **8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non sono attualmente all'esame del Parlamento disegni di legge che comportano modifiche alla Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e l'Ecuador.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non si è a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalità in materia.

**Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale****10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Premesso che il Protocollo di modifica riguarda i rapporti tra l'Italia e uno Stato terzo rispetto all'Unione europea, si espone quanto segue.

In mancanza di una disciplina armonizzata in materia, gli Stati membri dell'Unione europea stipulano i rispettivi trattati bilaterali contro le doppie imposizioni – al fine di realizzare una equilibrata ripartizione della materia imponibile tra i due Stati contraenti e di rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali – ispirandosi, per lo più, alle disposizioni contenute nel modello di Convenzione concordato in sede OCSE.

A tale modello si ispira, altresì, il presente Protocollo, le cui disposizioni si ritiene non presentino aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono procedure di infrazione sull'argomento in trattazione.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento, costituendo un significativo avanzamento nel livello di cooperazione amministrativa tra l'Italia e l'Ecuador, è pienamente compatibile con il mutato contesto internazionale, laddove in tutte le sedi multilaterali – G7, G20, OCSE, Unione europea – è stata più volte ribadita la prioritaria importanza dell'effettivo scambio di informazioni e della trasparenza, quali strumenti fondamentali per il contrasto e la lotta all'evasione fiscale internazionale, obiettivi da sempre condivisi e perseguiti dall'Italia.

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza, né sono pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo in materia.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Nella stipula di accordi della specie, gli Stati membri dell'Unione europea, inclusa l'Italia, si ispirano principalmente al Modello OCSE di Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

**Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo****1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Le definizioni normative contenute nel Protocollo in esame sono conformi a quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, nonché alle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, si evidenzia in merito che il paragrafo 2 dell'Articolo 3 della vigente Convenzione tra l'Italia e l'Ecuador per evitare le doppie imposizioni specifica che per l'applicazione della medesima Convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

Nel testo del Protocollo di modifica non sono presenti riferimenti normativi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

La vigente Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, è stata ratificata in Italia con legge 31 ottobre 1989, n. 377.

Pertanto, la modifica della predetta Convenzione non può essere effettuata che mediante un accordo internazionale da sottoporre a ratifica parlamentare, come è il caso del Protocollo qui in esame.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

Non si rilevano effetti abrogativi impliciti nel provvedimento in oggetto.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il provvedimento legislativo non contiene norme aventi la suddetta natura.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'entrata in vigore delle disposizioni recate dal Protocollo non implica la necessità di adottare ulteriori misure di adeguamento normativo.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.


## DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DALL' AIR

Al Capo del Dipartimento  
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016", in programma per la prossima riunione preparatoria del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 31.07.2018


Il Capo dell'Ufficio Legislativo



VISTO

Roma, 29 AGO. 2018

Il Capo del Dipartimento per gli  
Affari Giuridici e Legislativi



**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 dicembre 2016.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo IV del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## P R O T O C O L L O

DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO, FIRMATA A QUITO IL 23 MAGGIO 1984.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a Quito il 23 maggio 1984 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO I

Il paragrafo 3 dell'Articolo 2 "Imposte considerate" è soppresso e sostituito come segue:

"3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono:

a) per quanto concerne l'Ecuador:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche (*el impuesto a la renta de personas naturales*);
2. l'imposta sul reddito delle società (*el impuesto a la renta de sociedades*)

(qui di seguito indicate quali "imposta ecuadoriana");

b) per quanto concerne l'Italia:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  2. l'imposta sul reddito delle società;
  3. l'imposta regionale sulle attività produttive;
- (qui di seguito indicate quali "imposta italiana").

## ARTICOLO II

Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 "Definizioni Generali" è modificato come segue:

1. la lettera a) è soppressa e sostituita come segue:

"a) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne



l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti; "

2. la lettera b) è soppressa e sostituita come segue:

"b) il termine "Ecuador" designa la Repubblica dell'Ecuador e, usato in senso geografico, designa il territorio della Repubblica dell'Ecuador nonché il mare territoriale, il sottosuolo e altri territori sui quali la Repubblica dell'Ecuador esercita, in conformità con la sua legislazione e il diritto internazionale, diritti sovrani e giurisdizione;"

3. la lettera i) è soppressa e sostituita come segue:

"i) l'espressione "autorità competente" designa:

- 1) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 2) per quanto concerne l'Ecuador, il Direttore Generale del Servizio dei Redditi Interni (*Servicio de Rentas Internas*)."

#### ARTICOLO III

L'articolo 27 "Scambio di informazioni" è soppresso e sostituito come segue:

#### ARTICOLO 27

##### Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per applicare le disposizioni della presente Convenzione oppure per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi natura e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.
2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e sono comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzano tali informazioni soltanto per questi fini. Esse possono servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
3. Le disposizioni del paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:



- (a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;
  - (b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
  - (c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizza i poteri di cui esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona.
6. Le informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione dello Stato interpellato nel caso in cui detto comportamento fosse stato posto in essere nello Stato interpellato.
7. Lo scambio di informazioni su richiesta di cui al presente Articolo non impedisce alle autorità competenti degli Stati contraenti di scambiare informazioni in maniera automatica o spontanea.
8. L'autorità competente dello Stato richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente dello Stato interpellato quando effettua una richiesta di informazioni:
- (i) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
  - (ii) il periodo di tempo oggetto della richiesta di informazioni;
  - (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla natura e la forma in cui lo Stato richiedente desidera ricevere le informazioni dallo Stato interpellato;
  - (iv) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;



- (v) se noti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste;
  - (vi) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato richiedente, che qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione dello Stato richiedente, l'autorità competente di quest'ultimo potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione dello Stato richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme alla presente Convenzione;
  - (vii) una dichiarazione attestante che lo Stato richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
9. Il riferimento a informazioni "verosimilmente rilevanti" ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("*fishing expedition*") o di richiedere informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene il paragrafo 8 preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni ("*fishing expedition*"), i punti da (i) a (vii) del paragrafo 8 non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. La condizione "verosimilmente rilevanti" può essere soddisfatta in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure con altre modalità) ovvero in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure con altre modalità).
10. L'autorità competente dello Stato interpellato deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile allo Stato richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente dello Stato interpellato deve:
- a) confermare per iscritto all'autorità competente dello Stato richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente dello Stato richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
  - b) qualora l'autorità competente dello Stato interpellato non sia stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri degli ostacoli nel fornire le informazioni o rifiuti di fornirle, deve immediatamente informare lo Stato richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto."



**ARTICOLO IV**

Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a *scritto* il *13 dicembre 2016* nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti egualmente fede.


Per il Governo della Repubblica Italiana



Marco Filippo Tometta

Ambasciatore della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica dell'Ecuador



Guillaume Long

Ministro degli Affari Esteri e della Mobilità  
Umana





€ 2,00